

Firenze Città Aperta a.p.s.

STATUTO

PARTE I – PRINCIPI

Articolo 1- Principi e Finalità

1. Scopo dell'associazione è essere un luogo politico di confronto, elaborazione ed iniziativa della sinistra nel territorio fiorentino. Questo scopo si realizza anche con la partecipazione alle elezioni amministrative.
2. L'associazione pone come assi fondanti la promozione di una cultura democratica ispirata ai principi costituzionali, l'antifascismo e la nonviolenza, il riferimento ai valori della solidarietà e dell'uguaglianza, della giustizia sociale, dell'antirazzismo, del rispetto e della valorizzazione delle differenze. L'associazione intende basarsi su un metodo ispirato alla democrazia partecipata e alla trasparenza delle pratiche decisionali, con l'obiettivo di promuovere il più ampio e paritario coinvolgimento.
3. L'associazione promuove la parità fra i generi, rispetta e accoglie tutte le forme di autodeterminazione della propria identità o orientamento sessuale. Opera perseguendo l'obiettivo di una società solidale, plurale e paritaria, rispettosa delle diversità culturali e non discriminatoria, basata sull'equilibrio fra generazioni e fra tutte le componenti della società civile.
4. È allegato al presente Statuto il documento “Su la Testa – Per un cantiere della sinistra fiorentina” che è il primo documento politico dell'associazione e ne costituisce un primo indirizzo.
5. L'associazione non ha scopo di lucro.

Articolo 2 – Adesione

1. L'adesione all'associazione è individuale ed è aperta a tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e si realizza iscrivendosi all'associazione con le modalità di cui al successivo comma 2. Nel presente documento le persone iscritte all'associazione sono indicate con il termine di socia e socio.
2. Le modalità di iscrizione e l'importo di una quota associativa sono definite dal “Regolamento per l'adesione” all'associazione che viene approvato dall'assemblea su proposta del coordinamento dell'associazione.
3. Non è possibile l'adesione collettiva all'associazione. Gruppi, associazioni o partiti possono manifestare il proprio sostegno all'associazione e la propria adesione ai principi, alle finalità e all'azione politica della stessa inoltrando formale domanda di “adesione quale sostenitore” dell'associazione. Tale domanda è valutata dall'assemblea che si pronuncia a maggioranza di due terzi. In nessun caso “l'adesione quale sostenitore” comporta per i singoli iscritti al soggetto aderente il diritto individuale di partecipazione alla vita associativa e alle sue funzioni come previste dal presente statuto. L'appartenenza della socia/o ad un soggetto sostenitore non comporta nessun tipo di diritto particolare all'interno dell'associazione.
4. Ogni socia/o ha il diritto di partecipare e di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Associazione secondo i principi indicati nell'art.1 del presente Statuto.

5. Ogni socia/o ha il dovere di applicare le norme del presente Statuto e di contribuire al finanziamento dell'Associazione mediante il versamento della quota associativa come previsto dal Regolamento di cui al comma 2 del presente articolo.

6. I criteri per l'esclusione dei soci/ie per gravi motivi verranno definiti dal "Regolamento per l'adesione" di cui al comma 2 del presente articolo.

PARTE II – ORGANI

Art. 3 Organi

Sono organi dell'associazione:

1. L'assemblea;
2. Il/la Presidente;
3. Due portavoce;
4. La Tesoreria;
5. Il coordinamento;
6. I gruppi di iniziativa tematici e territoriali;
7. I gruppi operativi funzionali.

Articolo 4 – L'assemblea

1. L'assemblea dei soci/ie è l'organo sovrano dell'Associazione. Ad essa spetta l'elaborazione dell'indirizzo politico dell'associazione coerentemente con i principi e le finalità di cui all'articolo 1. Spetta all'assemblea la decisione sulle strategie e sulle modalità per l'azione politica dell'associazione. L'assemblea vigila sulla corretta applicazione del programma politico da parte degli organi dell'associazione.

2. Le modalità di partecipazione, o non partecipazione, ad una competizione elettorale, la scelta del simbolo, del nome, dei candidati, il programma elettorale e le decisioni connesse sono decise dall'assemblea che delibera a maggioranza semplice.

3. L'assemblea elegge il Presidente, i due portavoce politici, il tesoriere i vice-tesorieri e i membri del coordinamento secondo quanto previsto dall'art. 8.

4. L'assemblea delibera in merito ai provvedimenti di revoca delle cariche sociali con le medesime maggioranze stabilite per la loro elezione. Approva il rendiconto economico ed il "Regolamento per l'adesione"; delibera l'esclusione dei soci/ie.

5. L'assemblea è convocata normalmente dal coordinamento con votazione a maggioranza relativa. L'assemblea può essere convocata altresì dal Presidente o dai due portavoce. Può essere richiesta da almeno il 10% degli associati e in tal caso è convocata dal Presidente entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Il Presidente convoca l'assemblea almeno una volta ogni 4 mesi.

6. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci/ie che, iscritti da almeno sette giorni, siano in regola con il versamento della quota associativa annuale alla data di svolgimento dell'assemblea.

7. Salvo diversa ed espressa previsione del presente statuto o di altri regolamenti l'assemblea decide a maggioranza relativa dei presenti. Non è prescritto alcun quorum costitutivo.

8. L'organo che convoca l'assemblea ai sensi del comma 5 del presente articolo ha la responsabilità di proporre la presidenza e l'ordine del giorno. Ogni assemblea viene aperta dal Presidente o, in sua assenza, dai due portavoce o, in second'ordine, dal tesoriere, chiedendo l'approvazione prima della presidenza e poi dell'ordine del giorno proposti.

Articolo 5 – Il/la Presidente

1. Il/la Presidente svolge funzioni di garanzia ed è il legale rappresentante dell'associazione.
2. Può essere eletto/a Presidente qualsiasi socia/o maggiorenne dell'associazione.
3. Non può ricoprire la carica di Presidente chi è eletto/a o nominato/a in cariche istituzionali, chi è segretario/a, Presidente, coordinatore/trice di partiti politici, associazioni politiche e sindacali nazionali. La carica di Presidente è altresì incompatibile con quella di Portavoce, di Tesoriere e Vicetesoriere.
4. Il/la Presidente decade dalla carica all'atto di accettazione della sua candidatura in una competizione elettorale.
5. La carica di Presidente ha la durata di due anni
6. Non si può essere rieletti Presidente nei due anni successivi alla decadenza dall'incarico.
7. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni il /la portavoce con la maggiore anzianità di carica. In caso di uguale anzianità di carica, assume la funzione il portavoce più anziano di età, oppure designato dal coordinamento. Entro trenta giorni dalla cessazione anticipata deve essere convocata l'assemblea da parte dei portavoce per l'elezione del nuovo Presidente. L'assemblea deve comunque tenersi entro 40 giorni dalla suddetta cessazione.

Articolo 6 - I due Portavoce

1. I due Portavoce hanno la rappresentanza politica dell'associazione.
2. Essi agiscono su delega dell'assemblea e del coordinamento e si attengono agli indirizzi politici e programmatici deliberati dall'assemblea e dagli altri organi associativi, coordinandosi con i responsabili dei gruppi di lavoro in ordine alle rispettive tematiche.
3. Nell'ambito della delega ricevuta sono titolari della rappresentanza pubblica e politica dell'associazione e normalmente si interfacciano con soggetti terzi (partiti, movimenti, associazioni, sindacati), salvo diversa decisione dell'assemblea. Sono responsabili dei rapporti con la stampa coordinandosi con il gruppo comunicazione.
4. Riferiscono all'assemblea e al coordinamento circa il proprio operato nel rispetto del mandato ricevuto.
5. Può essere eletto/a Portavoce qualsiasi socia/o maggiorenne dell'associazione.
6. Non può ricoprire la carica di Portavoce chi ha ruoli istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo e chi è segretario/a o Presidente di partiti e associazioni politiche e

sindacali nazionali. La carica di Portavoce è altresì incompatibile con quella di Presidente, di Tesoriere e Vice-tesoriere.

7. I due Portavoce sono eletti garantendo la parità di genere.

8. Il/la Portavoce decade dalla carica all'atto di accettazione della sua candidatura in una competizione elettorale.

9. La carica di Portavoce ha la durata di un anno. I Portavoce sono eletti dall'assemblea con alternanza temporale semestrale, facendo sì che l'elezione di uno avvenga a metà mandato dell'altro.

10. Dopo aver ricoperto la carica di Portavoce non si può essere eletti portavoce dell'associazione nell'anno successivo.

11. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica di uno dei due Portavoce prima della scadenza del mandato, il Portavoce rimasto/a in carica ne svolge temporaneamente le funzioni.

Qualora tale cessazione avvenga negli ultimi due mesi del mandato, si procederà all'elezione del nuovo/a Portavoce alla scadenza ordinariamente prevista.

Qualora la cessazione avvenga prima del termine indicato nel comma precedente, entro un termine di trenta giorni deve essere convocata l'assemblea per l'elezione del/la nuovo/a Portavoce il cui mandato termina alla scadenza del mandato del portavoce cessato. In tal caso l'elezione del/la nuovo/a Portavoce può avvenire anche in deroga a quanto disposto dal comma 10 del presente articolo e l'assemblea deve comunque tenersi entro 40 giorni dalla cessazione.

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica di entrambi i Portavoce, entro 5 giorni dall'evento il coordinamento elegge fra i propri membri due Portavoce temporanei.

Entro trenta giorni dalla cessazione anticipata il/la Presidente o, in sua assenza, il Coordinamento convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi Portavoce. Tale assemblea deve comunque tenersi entro 40 giorni dalla cessazione. In tal caso trova applicazione la norma transitoria di cui all'art. 17 comma 4 lettera b.

Articolo 7 – Tesoreria

1. La tesoreria è formata da un tesoriere e due vice-tesorieri.

2. Il/la Tesoriere/a è il responsabile dell'amministrazione dei fondi e dei beni dell'associazione, della sua contabilità ed agisce secondo le indicazioni dell'assemblea e del coordinamento.

3. Il tesoriere è coadiuvato nei suoi compiti da due vice-tesorieri.

4. Può essere eletto/a Tesoriere/a qualsiasi socia/o dell'associazione.

5. Può essere eletto/a vice-tesoriere/a qualsiasi socia/o dell'associazione.

6. Non può ricoprire la carica di Tesoriere o vice-tesoriere chi è eletto/a o nominato/a in cariche istituzionali, con l'esclusione della carica di consigliere di quartiere, chi è segretario/a, Presidente, coordinatore/trice o Responsabile di partiti politici, movimenti, associazioni politiche e sindacali. Le cariche sono altresì incompatibili con quella di Presidente, di Portavoce.

7. I vice-tesorieri sono eletti rispettando la parità di genere.

8. Il/la Tesoriere/a o un/a vice-tesoriere/a decade dalla carica all'atto di accettazione della sua candidatura in una competizione elettorale.

9. Le cariche di Tesoriere e vice-tesoriere hanno la durata di un anno e sono rinnovabili

Articolo 8 - Il coordinamento

1. Il coordinamento è formato: da due rappresentanti per ciascuno dei gruppi di iniziativa tematica e dei gruppi territoriali, un rappresentante per ciascuno dei gruppi operativi funzionali, il Presidente, il tesoriere, i due portavoce, 8 rappresentanti dell'assemblea. Il Coordinamento può successivamente proporre all'Assemblea ulteriori nomi da eleggere, nel rispetto della parità di genere.

I rappresentanti dell'Assemblea rimangono in carica un anno, senza vincolo di rielezione.

Sono altresì membri di diritto del coordinamento: il Presidente, i portavoce ed il tesoriere uscenti, per la durata di 12 mesi successivi alla scadenza del mandato.

Gli eletti presso cariche istituzionali in liste che hanno avuto l'appoggio dell'associazione sono invitati permanenti.

2. Il coordinamento è l'organo di organizzazione e direzione politica dell'associazione ed agisce nell'ambito delle decisioni programmatiche e strategiche decise dall'assemblea nonché rispettando le modalità dalla stessa indicate.

3. Il coordinamento assume le decisioni aventi carattere di urgenza che non consentono la convocazione dell'assemblea; assume, mediante i due portavoce, la responsabilità della rappresentanza dell'associazione nei confronti delle istituzioni e degli altri soggetti terzi (partiti, associazioni, movimenti, sindacati) in coerenza con le direttive programmatiche deliberate dall'assemblea. A tal fine si coordina con i gruppi di lavoro tematici i cui rappresentanti, ove momentaneamente assenti, debbono essere obbligatoriamente consultati in relazione alle materie di ciascun gruppo.

4. Il coordinamento ha la facoltà di invitare alle proprie riunioni ospiti ed esperti nelle materie oggetto di discussione i quali partecipano ai lavori del coordinamento senza diritto di voto.

5. Garantisce il funzionamento dell'assemblea predisponendo gli atti e i documenti che consentano alla stessa di funzionare al meglio anche curando l'informazione tempestiva dei soci/ie sui temi in discussione.

6. Garantisce l'unitarietà e la coerenza dell'azione dei gruppi di iniziativa tematica e la massima diffusione presso il corpo associativo delle iniziative intraprese da quei medesimi gruppi.

7. Il coordinamento può essere convocato dal Presidente, dai due Portavoce o su iniziativa di almeno un quinto dei propri membri.

Articolo 9 – I gruppi di iniziativa tematici e territoriale

1. I gruppi di iniziativa tematica sono i centri di iniziativa dell'associazione, anche di carattere esclusivamente territoriale. Essi elaborano e realizzano iniziative pubbliche, promuovono analisi, studi e azioni di ascolto di cittadini, associazioni, gruppi organizzati e singoli esperti sui temi di propria competenza, curano i rapporti con gli eletti in cariche istituzionali. Svolgono attività di

formazione interna ed esterna avvalendosi delle competenze del gruppo funzionale sulla formazione.

2. L'autonomia dei gruppi tematici è fondata sulla condivisione dei valori e dei principi associativi; i gruppi si coordinano, tramite i propri rappresentanti nel coordinamento, con il resto dell'associazione e con i portavoce per quanto riguarda i rapporti con soggetti esterni e la stampa secondo quanto stabilito nell'articolo 6 comma 3.

3. I gruppi di iniziativa tematica elaborano le proposte programmatiche in relazione al tema per cui sono stati istituiti e le sottopongono all'assemblea che delibera ai sensi articolo 4 comma 2. I temi trattati possono essere sia di carattere trasversale che legati ad un territorio.

4. I gruppi di iniziativa tematica sono istituiti su iniziativa di almeno dieci soci/ie. La proposta di iniziativa sottoscritta dai soci/ie promotori deve essere approvata dal coordinamento, il quale può respingerla solo per contrarietà ai principi associativi espressi dal presente Statuto, per la sussistenza di un gruppo di iniziativa sulla medesima tematica o per dare seguito ad un indirizzo espresso dall'assemblea.

5. Ogni socia/o può fare parte di uno o più gruppi di iniziativa tematica.

6. Ciascun gruppo di iniziativa tematica nomina due propri rappresentanti eleggendoli a maggioranza relativa e garantendo la parità di genere.

7. La carica di rappresentante del gruppo ha una durata di un anno ed è rinnovabile.

8. I rappresentanti del gruppo partecipano ai lavori del coordinamento secondo articolo 8.

9. I rappresentanti del gruppo sono responsabili della convocazione dello stesso, della gestione degli ordini del giorno, della verbalizzazione, della segreteria. È loro compito coordinare i lavori del gruppo con quelli dell'associazione nel suo insieme.

10. La carica di rappresentante di un gruppo è incompatibile con la carica di rappresentante di un altro gruppo di iniziativa tematica o operativo funzionale.

11. Il gruppo può cambiare il proprio rappresentante o i propri rappresentanti a maggioranza relativa.

12. Un gruppo di iniziativa tematica può essere sciolto dal coordinamento se non garantisce il numero minimo di 5 partecipanti, o se è inattivo da almeno sei mesi. Lo scioglimento del gruppo comporta l'automatica decadenza dei due suoi rappresentanti dal coordinamento.

Articolo 10 – I gruppi operativi funzionali

1. I gruppi operativi funzionali sono al servizio dell'azione dell'associazione, supportano le iniziative del coordinamento e dei gruppi di iniziativa tematica al fine di una migliore riuscita delle stesse.

2. I gruppi operativi funzionali sono costituiti da un minimo di due membri. Possono essere permanenti o temporanei.

3. I gruppi permanenti sono: il gruppo finanziamento, il gruppo comunicazione, il gruppo sede, il gruppo socialità e convivialità, il gruppo formazione/autoformazione, il gruppo adesioni e tesseramento.

4. I gruppi temporanei sono istituiti dal coordinamento che ne prevede la durata.

5. Qualsiasi socia/o dell'associazione può fare parte di un gruppo operativo funzionale in accordo con gli altri membri del gruppo (qualora fosse già istituito) e con il coordinamento.

6. Ciascun gruppo nomina un proprio rappresentante nel coordinamento eleggendolo a maggioranza relativa. La cessazione del gruppo temporaneo e lo scioglimento del gruppo permanente comportano l'automatica decadenza del rispettivo rappresentante dal coordinamento

7. La carica di rappresentante di un gruppo è incompatibile con la carica di rappresentante di un altro gruppo operativo funzionale o di iniziativa tematica.

8. Il gruppo può cambiare il proprio rappresentante a maggioranza relativa.

9. La carica di rappresentante del gruppo ha una durata di un anno. Non c'è vincolo sulla rieleggibilità.

PARTE III – FUNZIONAMENTO

Articolo 11 – Denominazione e Sede

1. L'Associazione è denominata "Firenze Città Aperta" APS (associazione di promozione sociale)

2. L'Associazione ha sede a Firenze, presso "Circolo ricreativo fra i lavoratori di Porta al Prato" in via delle Porte Nuove 33. Potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero.

3. La variazione di sede non comporta modifica dello Statuto.

Articolo 12 – Finanziamento

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote associative versato all'atto della costituzione per un ammontare di Euro 240,00=Duecento/40.

Costituiscono fonte di finanziamento per l'associazione:

1. il pagamento della quota di iscrizione annuale dei soci/ie;
2. libere contribuzioni di soci/ie;
3. erogazioni delle persone elette e nominate nelle amministrazioni Comunali e negli organi di governo delle società partecipate, secondo quanto stabilito dall'Assemblea;
4. donazioni e lasciti;
5. iniziative di autofinanziamento.

Articolo 13 – Norme sulla comunicazione esterna ed interna

1. L'associazione si dota di un sito web su dominio di secondo livello di proprietà dell'associazione che viene usato sia per la comunicazione politica esterna che per quella interna.

2. L'associazione, nel rispetto delle norme generali ed in particolare di quelle sul rispetto dei dati personali e sensibili, si dota di mailing list di discussione ad uso interno, di newsletter ad uso interno ed esterno. Queste sono gestite tecnicamente dal gruppo comunicazione.

3. Il coordinamento su proposta del gruppo comunicazione delibera su quali social network avere una propria presenza e, su proposta del gruppo comunicazione, delibera gli indirizzi di gestione degli stessi.

4. Sono comunicate ai soci/ie o ai membri degli organi sociali con anticipo di almeno cinque giorni le convocazioni delle assemblee, e di almeno due giorni le date delle riunioni del coordinamento e dei gruppi, gli ordini del giorno ed eventuali documenti secondo il principio di massima trasparenza e diffusione sui canali a disposizione dell'associazione. I suddetti termini possono essere ridotti ad un solo giorno nelle ipotesi di convocazioni straordinarie motivate da gravi ed urgenti ragioni.

Articolo 14 – Durata e Scioglimento

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e dal presente Statuto.

2. Per quanto riguarda scioglimento e gestione dei residui patrimoniali e finanziari, e per tutto quanto non previsto nel presente statuto o sue integrazioni si rimanda alle norme di legge.

Articolo 15 – Modifiche ed integrazioni allo statuto

1. L'assemblea dei soci/ie dà mandato al coordinamento di istituire un gruppo operativo funzionale temporaneo "statuto" che elabori modifiche ed integrazioni allo statuto, eventualmente anche nella forma di regolamenti ad hoc. Il gruppo "statuto" organizza e coordina l'elaborazione delle modifiche in riunioni del gruppo stesso e in iniziative realizzate con metodi partecipativi rivolte a tutti i **soci**. Le proposte così elaborate devono essere approvate in via definitiva dall'assemblea con la maggioranza dei due terzi.

Articolo 16 – Regolamenti su materie specifiche

1. L'associazione si può dotare di regolamenti specifici che integrano il presente statuto e che devono essere approvati secondo le modalità dell'articolo 15.

Articolo 17 – Norme transitorie

1. Costituzione dell'associazione ed elezione cariche statutarie.

a) All'atto costitutivo dell'associazione si procede all'elezione a maggioranza semplice del Presidente dell'associazione che procede all'avvio della campagna di adesione all'associazione e compie gli atti dovuti dalla legge in relazione alla costituzione dell'associazione.

b) Entro 60 giorni il Presidente convoca l'assemblea dei soci/ie al fine di eleggere il portavoce, la tesoreria, i membri del Coordinamento eletti dall'assemblea; in tale assemblea si formalizzano anche i gruppi operativi permanenti ed i relativi rappresentanti nel Coordinamento.

2. Adesione all'associazione.

L'iscrizione all'associazione comporta il versamento di una quota minima di 10€ per i sottoscrittori che abbiano un lavoro, 5€ per precari, studenti e pensionati.

3. Al fine di garantire l'avvio del meccanismo di cui all'art. 6 comma 10 l'assemblea, in via straordinaria e transitoria, è legittimata a:

a) Prorogare di sei mesi la durata del mandato di un solo portavoce già in carica al momento di approvazione del suddetto comma;

oppure

b) Prorogare di sei mesi la durata del mandato di un solo portavoce al momento del successivo rinnovo dei portavoce